



CENTRO NAZIONALE  
OPERE SALESIANE

# STATUTO

Approvato con D.P.R. n. 116 del 19 marzo 1979.  
Registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 1979.  
Pubblicato sulla G. U. della R.I. il 31 maggio 1979.

UFF. DECRETI n. 35  
FASCICOLO n. 1074-R



# *Il Presidente della Repubblica*

VISTA l'istanza in data 9 settembre 1977 del Presidente e legale rappresentante della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata "Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS", con sede in Roma, diretta ad ottenere l'approvazione dello statuto della Casa medesima;

ACCERTATO che l'ente predetto è dotato di personalità giuridica, riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967, n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969, n. 294;

VISTI gli articoli 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e 8 del regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262;

VISTA la legge 6 aprile 1933, n. 455;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

## DECRETA:

E' approvato lo statuto della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata "Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS", con sede in Roma, deliberato nella seduta del 3 novembre 1977, composto di undici articoli, che sarà munito del visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DATO a ROMA Addì **19 MAR. 1979**

F.to PERTINI

C.to ROGNONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale degli Affari dei Culti

Per copia conforme

**23 APR. 1979**

Roma, li. \_\_\_\_\_

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI,

addì **26 MAG. 1979** Atti del Governo

registro 10 foglio n° 371

D.P.R. n. 166 Pubblicato nella

G.U. n. 148 in data 31.5.79



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Riconoscimenti Giuridici e Vigilanza

Il V. Pref. Ispett. Agg.

(D.ssa M. F. Scandura)

Il Consiglio Direttivo della Casa Salesiana denominata "CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE - CNOS" in seduta del 3 Novembre 1977, dopo ampia discussione ha deliberato di adottare il presente Statuto e di chiederne l'approvazione alle competenti autorità.

Il Presidente CNOS

*Santella*

Prot.n. 257/77

Il sottoscritto, d. LUIGI RICCERI, Rettor Maggiore della Società di S. Francesco di Sales (Salesiani di D. Bosco) avuto il consenso del Consiglio Superiore Salesiano, APPROVA il presente Statuto della Casa di S. Giovanni Bosco, denominata "CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE - CNOS" e che consta di 7 pagine e di 11 articoli.

Roma, 10 Novembre 1977

*Domenico Ricceri*  
Segretario Generale Rettor Maggiore

VISTO si approva  
IL SOTTOSEGRETARIO

*Edoardo Leone*  
Roma, 16 novembre 1977

VISTO:

in relazione al D.P.R.  
data 19 Marzo 1979

IL MINISTRO DELL'INTERNO

*Fto Rognoni*

Per copia conforme all'originale

Roma, 25.10.1977

*Luigi Ricceri*



## ARTICOLO 1.

La Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata «CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE - CNOS» con sede in Roma, e più brevemente designata con la sigla «CNOS», è un Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20/9/1967 n. 1016, modificato con D.P.R. 2/5/1969 n. 294.

**Denominazione**

## ARTICOLO 2.

IL «CNOS» fa parte a tutti gli effetti della Congregazione Salesiana, e i suoi fini istituzionali sono quelli contenuti nelle Costituzioni della Congregazione Salesiana; principalmente promuove il perfezionamento spirituale dei soci, mediante l'intenso esercizio delle opere di evangelizzazione e promozione umana. In armonia con le Costituzioni Salesiane e in conformità alla metodologia del Fondatore S. Giovanni Bosco, il «CNOS» si propone il raggiungimento dei seguenti fini specifici:

**Fini  
specifici**

— coordinare a raggio nazionale attività culturali, formative, educative, ricreative, assistenziali, artistiche, sociali in tutte le varie forme rispondenti alle particolari esigenze dei tempi e dei luoghi ove sono operanti le opere salesiane;

— promuovere iniziative di studio, di ricerca e sperimentazione in rapporto ai problemi inerenti all'orienta-

mento e alla formazione professionale, anche in collaborazione con altri organismi;

— curare la formazione e l'aggiornamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado e nei Centri di formazione professionale;

— promuovere iniziative per l'orientamento professionale e scolastico;

— potrà anche, in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei predetti fini istituzionali, svolgere direttamente o indirettamente le predette attività.

L'Ente «CNOS» interviene per la promozione personale e collettiva dei giovani e dei ceti popolari, nel campo civile, morale e spirituale con le sopradette attività, svolte da istituzioni facenti parte della Società Salesiana. Può intervenire, a proprio insindacabile giudizio, a favore di altre istituzioni connesse con la Congregazione Salesiana.

### ARTICOLO 3.

#### Organismi operativi

Per conseguire le suddette finalità, il «CNOS» darà vita ad opportuni organismi per lo studio e la soluzione dei problemi attinenti alle predette attività; ne curerà i rapporti con organismi nazionali, comunitari e internazionali, statali e parastatali, regionali e locali, ecclesiastici e civili e con le forze sociali, che abbiano finalità analoghe, tutelandone gli interessi.

#### ARTICOLO 4.

L'azione di promozione e di coordinamento di cui all'art. 2 verrà svolta soprattutto mediante la costituzione di Associazioni e Federazioni settoriali, a raggio nazionale, interregionale e regionale fra Istituzioni salesiane che svolgono attività omogenee e che decidono liberamente di associarsi. Il «CNOS» quale Ente promotore opererà per la costituzione di tali Associazioni e Federazioni, le quali potranno darsi degli Statuti e dei Regolamenti che, nelle linee fondamentali, siano conformi a quanto previsto al riguardo dal presente Statuto del «CNOS» e approvati dai competenti organismi salesiani.

Promozione di  
associazioni

#### ARTICOLO 5.

Il «CNOS» eserciterà in seno alle predette Associazioni e Federazioni funzione di guida e controllo atta a garantire l'orientamento e l'ispirazione codificata dalle Costituzioni salesiane.

Collegamento  
Ente CNOS-  
associazioni

Ciascuna delle Federazioni e Associazioni costituite in seguito all'azione dell'Ente promotore «CNOS», avrà nel suo Consiglio Direttivo un membro di diritto designato dal Presidente del «CNOS» con lo specifico incarico di mantenere i collegamenti col «CNOS» medesimo, e di



redigere annualmente una relazione sull'andamento dell'Associazione o Federazione. Le distinte relazioni confluiranno nella Relazione Annuale del Presidente del « CNOS » sullo stato dell'Ente.

#### ARTICOLO 6.

Gestione  
delle attività  
sussidiarie

Le Associazioni, le Federazioni e le singole Istituzioni o persone ad esse associate, qualora svolgessero attività sussidiarie e strumentali per il conseguimento dei fini istituzionali, le gestiranno in proprio e sotto la loro piena responsabilità.

#### ARTICOLO 7.

Articolazione  
regionale

Ciascuna Associazione o Federazione potrà essere articolata in Delegazioni interregionali, regionali e locali. L'Ente « CNOS », le Associazioni e le Federazioni potranno essere rappresentate presso le Regioni in cui operano, o presso altri organismi, da un Delegato nominato dal Presidente del « CNOS » o a norma dello Statuto delle singole Associazioni e Federazioni.

## ARTICOLO 8.

Il «CNOS» è retto dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri, di cui uno con l'incarico di Amministratore e uno di Segretario.

**Consiglio  
direttivo**

a) Il PRESIDENTE è nominato dal Superiore Provinciale, con il Consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Rettor Maggiore della Società Salesiana; dura in carica tre anni e può essere rieletto. Suo compito è quello di dirigere l'Ente sulla base del presente Statuto e di assicurare al «CNOS» lo svolgimento adeguato e aggiornato delle sue istituzioni e specifiche finalità di cui all'Art. 2.

**Presidente**

b) Il VICE PRESIDENTE e gli altri Membri del Consiglio Direttivo sono nominati dal Superiore Provinciale con il suo Consiglio, udito il parere del Presidente.

**Vice presidente**

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente o impedito in tutte le funzioni e con tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

c) Al CONSIGLIO DIRETTIVO spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, salvo le norme prescritte dalle Costituzioni stesse, dai Canoni e dalle Leggi. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno una volta al mese. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le Relazioni Annuali morali e amministrative relative all'attività e alla

**Consiglio  
direttivo**



vita dell'Ente debbono constare da appositi libri verbali, redatti dal Segretario, il quale ha il compito di curare la regolare tenuta dei Registri dell'Ente ed il suo archivio.

**Legale  
rappresentante**

d) Il Presidente o un altro membro del Consiglio Direttivo viene nominato quale Legale Rappresentante dell'Ente dal Superiore Provinciale col consenso del Suo Consiglio, con l'approvazione del Rettor Maggiore e con il Nulla Osta della S. Sede. Rimane in carica «ad nutum» del Rettor Maggiore. Il Rappresentante Legale come tale agisce in nome e per conto dell'Ente, a norma di legge. Egli renderà conto della sua azione di rappresentanza al Consiglio Direttivo e ai superiori salesiani competenti, tutte le volte che sarà da questi richiesto.

**Amministratore**

e) L'AMMINISTRATORE cura la regolare tenuta dei registri contabili dell'Ente. Amministrerà i beni finanziari in accordo col Presidente e con il Consiglio Direttivo. La regolare amministrazione dell'Ente è sottoposta al controllo da parte del Superiore Provinciale col Suo Consiglio.

## ARTICOLO 9.

**Mezzi finanziari**

I mezzi finanziari di cui l'Ente dispone sono costituiti prevalentemente da contributi di Enti pubblici e privati, da offerte di benefattori e inoltre, da proventi delle attività svolte dall'Ente stesso, come previsto dall'Art. 2, con esclusione, peraltro, di fine di lucro.

## ARTICOLO 10.

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo alla competente autorità salesiana, con l'approvazione del Rettor Maggiore della Società Salesiana, e col nulla osta della Santa Sede.

**Modifiche  
allo statuto**

## ARTICOLO 11.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, l'Ente sarà regolato a norma delle Costituzioni Salesiane.

**Costituzioni  
salesiane**

Roma, 3 Novembre 1977